



COMUNE DI FIANO

(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 9

OGGETTO

Aliquote IMU e TASI anno 2017 - Conferma aliquote -

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. GODINO Gilberto - Assessore	Sì
3. GATTI Marco - Consigliere	Sì
4. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Sì
5. ARISI Monica - Consigliere	Sì
6. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Sì
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
8. FEROGLIA Gesmina - Consigliere	Sì
9. NOE' Francesca - Consigliere	No
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Sì
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	Sì
	<i>Totale Presenti:</i> 10
	<i>Totale Assenti:</i> 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati.

Relatore: Luca CASALE - Sindaco

Per la relazione del Sindaco, nonché per l'intervento del consigliere Castagno, si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20170324.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata nel supplemento ordinario della G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2017 nonché l'art. 5, comma 11, del Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, così come convertito nella legge n. 19 del 27 febbraio 2017, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017.

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57, che ha modificato il comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016 e 2017** è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...”.*

nonché il comma 28 del medesimo articolo 1:

“Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggioranza confermata per l'anno 2016”

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

Richiamati:

- il regolamento comunale per l'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 4 agosto 2014;
- il regolamento comunale per l'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 giugno 2012;
- il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione n. 19 in data 4 agosto 2014.

Rilevato che sono soggetti passivi TASI i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30 % dall'utilizzatore e del 70 % dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie.

Considerato che l'art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2016) ha modificato - tra l'altro - i commi 639, 669, 678 e 681 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 escludendo dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Rilevato che in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

<i>Servizi indivisibili comunali</i>	<i>Costi bilancio 2017</i>	
Servizio di polizia locale e amministrativa, ordine pubblico e sicurezza, al netto dei proventi per sanzioni	€	96.250,00
Servizi scolastici, istruzione e diritto allo studio, con esclusione dei proventi relativi ai servizi a domanda individuale, ai contributi e ai rimborsi	€	98.400,00
Servizi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero rivolti alla generalità della popolazione, con esclusione dei rimborsi e dei contributi	€	15.850,00
Servizi tecnici, urbanistica e gestione del territorio, al netto da diritti e rimborsi	€	135.500,00
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e all'illuminazione pubblica, al netto da rimborsi	€	115.350,00
Servizi di protezione civile	€	3.600,00
Assistenza e beneficenza, con esclusione dei proventi relativi ai servizi a domanda individuale e trasferimenti	€	90.800,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€	11.300,00
Servizi cimiteriali	€	9.800,00

Dato atto che:

- a decorrere dal 1/1/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/4/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 1/1/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- con deliberazione n. 4 in data 29 aprile 2016 sono state determinate le aliquote per l'Imposta Comunale Propria (IMU) e quelle relative al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

Preso atto che l'art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recita:

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993...”

e che pertanto nel territorio comunale dal 1° gennaio 2016 sono nuovamente esenti i terreni agricoli identificati catastalmente dal foglio 1 al foglio 15.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di finanziare - seppure in misura parziale - i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili anche per l'esercizio 2017.

Ritenuto altresì di confermare per l'esercizio 2017 le aliquote e le detrazioni stabilite per l'Imposta Comunale sugli Immobili nell'anno 2016, fornendo unicamente alcune precisazioni in merito all'applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nonché dell'art. 1, commi 639 e 681, della legge 147/2013, come modificati dall'art. 1, comma 10 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Sottolineato che le aliquote e le detrazioni IMU e TASI rispettano i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, ed specificatamente:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille relativamente all'abitazione principale), incrementate dello 0,8 per mille

- la quota eccedente il 6 per mille, nonché l'incremento dell'aliquota relativa all'abitazione principale oltre il 2,50 per mille, viene destinato a detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

A unanimità,

D E L I B E R A

Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale Propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come sottoriportate:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>TASI</i>		<i>IMU</i>	
	<i>Aliquota per mille</i>	<i>Detrazione</i>	<i>Aliquota per mille</i>	<i>Detrazione</i>
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	2,00 (*)	(1)	7,60	
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7).</p> <p>Si considera l'unità abitativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente - posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata - posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso - assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex casa coniugale) - posseduta dal personale in servizio permanente 				

<p>appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata</p> <p>- appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari</p>	<p>Esente ai sensi dell'art. 1, comma 669, della legge 147/2013, come modificato dalla legge 208/2015</p>	<p>Esente ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2013, come modificato dal decreto legislativo 208/2015</p>
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).</p> <p>Si considera l'unità abitativa:</p> <p>- nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente</p> <p>- posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata</p> <p>- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p> <p>- assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex casa coniugale)</p> <p>- posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata</p> <p>- appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari</p>	<p>2,70 (1)</p>	<p>3,90 € 200,00</p>
<p>Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze,</p>		

che non abbia usufruito della riduzione al 50% della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lett. 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 208/2015	2,00 (*) (1)	5,60
Immobili a destinazione speciale di categoria D, con la sola esclusione dei fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	2,00	8,60 7,60 all'Erario 1,00 al Comune
Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	1,00	0,00
Unità abitativa (categorie catastali da A/2 a A/8) agibile, sfitta ed inutilizzata per l'intero anno solare per la quale viene richiesta l'esenzione TARI	0,00	10,60
Alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che usufruisca (o che comunque posseda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale)	0,00	4,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00	0,00 (2)
Aree fabbricabili	0,00	9,60
Terreni agricoli localizzati dal foglio di mappa XVI al XXI (i terreni agricoli dal foglio I al foglio XV sono esenti da IMU)	0,00	7,60

(*) Ai sensi dell'art. 1, commi 639 e 681, della legge 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge 208/2015, la componente di tributo riferita all'occupante dell'immobile (nella misura regolamentare del 30%) non è dovuta qualora l'unità immobiliare, e relative pertinenze, sia destinata ad abitazione principale dell'utilizzatore diverso dal possessore. Per tale eventualità dovrà essere presentata idonea comunicazione che attesti il ricorrere della circostanza.

Di approvare altresì la seguente detrazione d'imposta TASI per il medesimo anno 2017:

(1) Ai contribuenti la cui situazione economica presenti particolari gravi difficoltà - fatta rilevare dal CIS ed accompagnata da relazione dell'assistente sociale - potranno essere accordate detrazioni di imposta fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'attribuzione di tali detrazioni è soggetta a valutazione da parte dell'organo esecutivo che, di volta in volta, ne dispone con proprio atto.

Di specificare, ai fini dell'Imposta Comunale Propria (IMU):

- (2) Nel merito dei "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" si precisa che, non essendo il fabbricato assoggettato a imposta, continua a doversi corrispondere l'IMU sulla correlata porzione di terreno edificabile.

Di dare atto che:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille relativamente all'abitazione principale), incrementate dello 0,8 per mille
- la quota eccedente il 6 per mille, nonché l'incremento dell'aliquota relativa all'abitazione principale oltre il 2,50 per mille, è stato destinato a detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori.

Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Ai fini della pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, la presente deliberazione - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - sarà trasmessa per via telematica mediante inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Successivamente, stante l'urgenza, con voti unanimi, favorevoli,

DELIBERA

Di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 24/03/2017

Il Responsabile
f.to Gianfranco DEAGOSTINI

Parere in ordine alla **regolarità contabile** (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 24/03/2017

Il Responsabile
f.to Gianfranco DEAGOSTINI

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
f.to: CASALE Luca

Il Segretario Comunale
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 180 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2017, come prescritto dall'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Fiano, 29/03/2017

Il responsabile della pubblicazione
f.to: Loretta Eterno

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ senza reclami.

Divenuta esecutiva in data 24-mar-2017

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO

CCBASE.DOC-20110709DG

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fiano,

Il Segretario Comunale